

Progetto cofinanziato da



UNIONE
EUROPEA



MINISTERO
DELL'INTERNO

FONDO EUROPEO PER I RIFUGIATI 2008 - 2013
FONDO EUROPEO PER I RIMPATRI 2008 - 2013

Ministero dell'Interno
Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione
Direzione Centrale dei Servizi Civili per
l'Immigrazione e l'Asilo

Frequently Asked Questions

*in relazione agli Avvisi pubblici del Fondo Europeo per i
Rifugiati e del Fondo Europeo per i Rimpatri
Annualità 2011 e 2012*

Versione 1 - Gennaio 2012

QUESITI DI INTERESSE COMUNE PER IL FONDO EUROPEO PER I RIFUGIATI E PER IL FONDO EUROPEO PER I RIMPATRI

1. GESTIONE GENERALE (quesiti su normative comunitarie e nazionali di riferimento/inammissibilità dei soggetti proponenti, etc.)

Di seguito si rappresentano le questioni giuridiche più rilevanti in ordine all'ammissibilità e alle modalità di presentazione delle proposte progettuali.

1.1. Uno stesso soggetto proponente (se in forma associata, inteso come Capofila e partner) può presentare più di una proposta progettuale a valere su più avvisi pubblici/Azioni?

Le cause di inammissibilità relative alla presentazione di proposte progettuali da parte dello stesso soggetto proponente si applicano solo su progetti a valere sulla stessa azione, come specificato negli avvisi.

In altri termini, uno stesso soggetto proponente (il Capofila e gli eventuali partner di progetto) può presentare una sola proposta progettuale a valere sullo stesso Avviso/Azione, pena l'inammissibilità di tutte le proposte eventualmente presentate.

Invece, uno stesso soggetto proponente può presentare proposte progettuali su diversi Avvisi/Azioni dei Fondi FER ed FR.

Infine, si ricorda l'obbligo di candidatura congiunta per le Azioni divise in Modulo 1 Modulo 2, afferenti ad uno stesso avviso pubblico.

1.2. Qualora sia presentata la delega alla firma di un soggetto differente dal legale rappresentante è necessario allegare il documento di identità? Nel caso di delega, chi deve firmare il Modello di autodichiarazione (A o A.1)?

Qualora si produca una delega alla firma secondo il modello presente a sistema – o comunque una delega predisposta con modello differente, ma necessariamente contenente tutte le informazioni di cui al modello fornito – si devono obbligatoriamente allegare documenti di identità in corso di validità del soggetto delegante e del soggetto delegato.

Resta inteso che, in presenza di delega valida, i Modelli A e A.1 devono essere compilati a nome del soggetto delegato e firmati digitalmente da quest'ultimo.

1.3. Che cosa si intende per Statuto/Atto costitutivo del soggetto proponente?

Ai fini degli Avvisi per atto costitutivo/statuto si intende l'insieme dei documenti ufficiali (in copia autentica) dai quali si può evincere data, luogo di costituzione, denominazione, finalità, oggetto dei proponenti, scopo sociale, sede e loro natura non lucrativa. Tali informazioni possono essere contenute in uno o più documenti.

1.4. Che cosa debbono allegare i soggetti proponenti giuridicamente non obbligati dall'ordinamento al deposito dello statuto/atto costitutivo?

Tali soggetti debbono comunque allegare copia autentica di un atto dal quale sia possibile evincere le informazioni di cui al punto 1.3 che precede quali la copia autentica dell'atto fondante registrato presso l'Agenzia delle Entrate o, in difetto, un' attestazione notarile dalla quale sia possibile evincere i requisiti descritti al punto 1.3 che precede.

I soggetti proponenti aventi natura pubblica non debbono allegare copia dello statuto/atto costitutivo.

I soggetti iscritti al Registro di cui all'art. 42, comma 2, D. Lgs. 286/98 devono presentare dichiarazione di regolare iscrizione al suddetto registro alla data di pubblicazione dell'avviso.

1.5. Che cosa debbono allegare i soggetti proponenti aventi statuti/atti costitutivi risalenti ad un periodo storico antecedente al 1948?

Tali soggetti debbono presentare una copia autentica notarile di statuto/atto costitutivo dalla quale sia possibile evincere le informazioni di cui al punto 1.3 che precede.

I proponenti aventi natura pubblica e i soggetti iscritti nella Sezione 1 del Registro di cui all'art. 42, comma 2, D. Lgs. 286/98 non debbono allegare copia dello statuto/atto costitutivo.

1.6. Che cosa debbono allegare i soggetti proponenti costituenti articolazione locale di una struttura nazionale?

Tali soggetti debbono allegare copia autentica del loro statuto/atto costitutivo, se esistente. Se sprovvisti di uno statuto/atto costitutivo proprio dell'articolazione locale (ferma la sussistenza dei requisiti di autonomia richiesti dall'Avviso), dovranno allegare copia autentica dello statuto/atto costitutivo della struttura nazionale e l'autorizzazione da parte della struttura nazionale (apposita o evincibile dallo statuto/atto costitutivo allegato) a presentare il progetto.

1.7. In base a quali requisiti è richiesta la scelta dei partner di progetto? Quali sono le modalità di formalizzazione della partnership?

La scelta dei partner da coinvolgere e le modalità più idonee sono completamente a discrezione del capofila: il capofila può scegliere liberamente i partner di progetto e ottenere la loro adesione. Affinché gli stessi risultino formalmente come "partner di progetto", le loro generalità devono essere inserite nell'apposita sezione relativa ai partner di progetto presente a sistema (la cui compilazione è a cura del capofila) e ciascuno di essi deve firmare digitalmente il Modello A1 e farlo caricare a sistema dal capofila.

1.8. È possibile inserire specificatamente le esperienze del Capofila e dei Partner di progetto?

Sì, le esperienze dei partner di progetto possono essere inserite nel Modulo B,

compilabile on line. Nella terza e quarta colonna, infatti, è possibile indicare il Soggetto che ha realizzato il progetto in questione ed il ruolo che questo ha nella presentazione della proposta progettuale (Capofila o partner). In ogni caso, ulteriore documentazione a supporto della domanda può essere allegata nella sezione "altri allegati" disponibile nell'ambito della procedura on line.

1.9. Quali sono i possibili destinatari degli interventi finanziati dal FER?

Ai sensi dell'art. 6 della decisione 573/2007/CE, sono destinatari di tali interventi:

- a) qualsiasi cittadino di un paese terzo o apolide che benefici dello status definito dalla Convenzione di Ginevra e sia autorizzato a risiedere quale rifugiato in uno degli Stati membri;
- b) qualsiasi cittadino di un paese terzo o apolide che benefici di una forma di protezione sussidiaria ai sensi della direttiva 2004/83/CE;
- c) qualsiasi cittadino di un paese terzo o apolide che abbia chiesto di essere ammesso ad una delle forme di protezione previste alle lettere a) e b);
- d) qualsiasi cittadino di un paese terzo o apolide che benefici di un regime di protezione temporanea ai sensi della direttiva 2001/55/CE;
- e) qualsiasi cittadino di un paese terzo o apolide da reinsediare o reinsediato in uno Stato membro.

1.10. Sono un istituto di credito interessato a presentare una proposta progettuale sulle Azioni 2 e 6 del FER. Posso rendicontare il profitto derivante dalla realizzazione delle attività progettuali?

No, si suppone che i progetti presentati a valere sui due fondi non portino i soggetti beneficiari a realizzare profitto. Eventuali interessi sui prestiti concessi ai destinatari, ad esempio, non sono rendicontabili ai fini del rimborso ma devono essere inclusi nella voce "entrate" del progetto.

1.11. Fino a quando è possibile inviare quesiti relativi alla presentazione delle proposte progettuali all'indirizzo indicato all'art. 22 dell'Avviso?

Diversamente da quanto indicato sull'Avviso, l'Autorità Responsabile provvederà a dare risposta ai quesiti relativi alle proposte progettuali, per entrambi i Fondi, fino al 4 febbraio p.v. Fanno eccezione i quesiti relativi alle Azioni 2 e 6 del FER, per la presentazione dei quali il termine ultimo è fissato al 23 febbraio p.v.

2. ASPETTI INFORMATICI (registrazione alla procedura telematica/posta elettronica certificata/firma digitale/problemi di caricamento dei file)

2.1 Da chi deve essere posseduta e apposta la firma digitale?

La firma digitale deve essere posseduta e apposta dal Legale Rappresentante del Soggetto Proponente sia in forma singola che in forma associata e dai Legali Rappresentanti di ciascun partner di progetto in forma associata.

2.2 Da chi deve essere attivata la casella di posta elettronica certificata?

La posta certificata è obbligatoria soltanto per il Soggetto Proponente Capofila, costituendo l'unico strumento di comunicazione ufficiale tra Autorità Responsabile e soggetto proponente.

Tale posta elettronica certificata può essere intestata sia a persona fisica che a persona giuridica.

3. AMMISSIBILITA' DELLE SPESE (quesiti sulla corretta imputazione delle voci di spesa all'interno dei piani finanziari e dei cronogrammi di spesa)

PREMESSA

Per la redazione dei piani finanziari e per tutte le informazioni relative all'ammissibilità dei costi e delle spese, è possibile consultare la versione del Manuale delle Spese Ammissibili (occorre fare riferimento alla versione n° 4 del 16 marzo 2011 all'indirizzo

http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/21/0558_SOLID-2011-03_xManual_on_eligibility_-_4th_versionx.pdf

3.1 L'art. 6 degli Avvisi pubblici a valere sull'annualità 2011 del FER e del FR prevede l'obbligo di certificazione delle spese da parte di un revisore indipendente. Cosa si intende per "revisori indipendenti", titolati a rilasciare il certificato di Audit? Quali tipi di controlli devono essere effettuati dal "revisore indipendente"?

Per "revisori indipendenti" si intendono esperti e/o società accreditate per la certificazione delle spese sostenute ai fini dell'attuazione del progetto (Professionisti e/o Società iscritti nel Registro Nazionale dei Revisori Contabili).

Il "revisore indipendente" deve effettuare le verifiche, ai fini della certificazione delle spese, su tutti i giustificati di spesa a corredo delle richieste di rimborso (riguardanti tutte le voci del budget che sarà allegato alla convenzione di sovvenzione), sulla pertinenza, esattezza e ammissibilità delle entrate dichiarate dal beneficiario finale.

Si vedano le linee guida sulle regole di ammissibilità delle spese e rendicontazione (pag. 20), disponibile al seguente link:

http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/22/0727_FER_compilazione_budget_Avvisi_2011_2012.pdf

e

http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/22/0720_FR_compilazione_budget_Avvisi_2011_2012.pdf

3.2 Rispetto al FER, il co-finanziamento privato è obbligatorio?

Per le sole Azioni 1 e 2, il contributo privato è obbligatorio nella misura del 10% del costo del progetto proposto. Tale quota andrà a concorrere al raggiungimento della percentuale del cofinanziamento nazionale e non può, pertanto, eccedere il 50% del costo complessivo del progetto.

Per le restanti Azioni del FER, il contributo privato non è in alcun modo obbligatorio. In presenza di un cofinanziamento privato volontario da parte del soggetto proponente, anche in questo caso la quota di contributo privato concorre al raggiungimento della percentuale del cofinanziamento nazionale prevista dagli Avvisi.

Per entrambe le casistiche, tale cofinanziamento permetterà durante la fase di valutazione delle proposte progettuali di ottenere un punteggio così come espressamente previsto dagli Avvisi (articolo 12). Si sottolinea che anche la quota di cofinanziamento del soggetto proponente dovrà essere rendicontata per intero, secondo le regole di ammissibilità delle spese e di rendicontazione previste dai Fondi.

3.3 Rispetto al FR, il co-finanziamento privato è obbligatorio?

Il contributo privato non è in alcun modo obbligatorio. La quota di contributo privato concorre al raggiungimento della percentuale del cofinanziamento nazionale prevista dagli Avvisi.

Tale cofinanziamento permetterà durante la fase di valutazione delle proposte progettuali di ottenere un punteggio ulteriore, così come espressamente previsto dagli Avvisi.

3.4 Il cronogramma di spesa/ tempistica di realizzazione per i progetti finanziati a valere sui Programmi Annuali 2011 del FER e del FR parte da gennaio 2012. È però presumibile che le attività prendano avvio solo nei mesi successivi. Come bisogna compilarlo?

I cronogrammi di spesa e tempistica di realizzazione delle attività progettuali sono stati predisposti in un formato standard, tenendo conto del periodo di ammissibilità delle spese dei Programmi Annuali dei Fondi. In termini pratici, relativamente alle Azioni finanziate sui Programmi Annuali 2011, si consiglia di compilare i cronogrammi a partire da aprile 2012.

4 RENDICONTAZIONE (quesiti sulle modalità e sulle tempistiche relative alla rendicontazione dei progetti del FER e dell'RF)

4.1 Come deve essere indicato il cofinanziamento?

Il cofinanziamento deve essere espresso in termini "monetari", ossia deve essere

indicata la quota che il soggetto proponente intende mettere a disposizione per il progetto. La stessa quota può essere utilizzata indifferentemente per la copertura delle diverse spese previste dal progetto.

4.2 Qual è la corretta rendicontazione delle diverse voci di costo?

Tutti i costi, dovranno essere rendicontati secondo le modalità richieste dai fondi (si veda la presentazione "Regole di ammissibilità e predisposizione del budget", presente sul sito al seguente indirizzo:

http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/22/0727_FER_copilazione_budget_Avvisi_2011_2012.pdf e
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/22/0720_FR_copilazione_budget_Avvisi_2011_2012.pdf

QUESITI RELATIVI AL SOLO FONDO EUROPEO PER I RIFUGIATI

5 ASPETTI CONTENUTISTICI DELLE PROPOSTE

5.1 Rispetto al FER, chi deve richiedere il parere dei Consigli Territoriali per l'Immigrazione?

Per le sole Azioni 1 e 5 del FER, i pareri dei Consigli Territoriali per l'Immigrazione saranno trasmessi in automatico attraverso la procedura informatica una volta che la proposta progettuale sarà caricata a sistema ed inviata all'Amministrazione. Pertanto i soggetti beneficiari non dovranno in alcun modo inoltrare richieste di parere ai Consigli Territoriali per l'Immigrazione.

5.2 Rispetto alle Azioni 2 e 6 del FER, è possibile l'avvio di una sola attività imprenditoriale, che coinvolga il numero minimo di destinatari previsti?

No, entrambe le azioni prevedono per ciascun progetto finanziato il coinvolgimento del numero minimo di destinatari in attività di consulenza, informazione, etc, nonché un numero minimo di attività imprenditoriali (12 nel caso dell'Azione 2 e 6 nel caso dell'Azione 6), ciascuna delle quali può coinvolgere uno o più titolari di protezione internazionale (Vedi avvisi relativi alle azioni 2 e 6).

5.3 Rispetto alle azioni 1 e 5 del FER, in riferimento alla realizzazione di interventi che "creino le condizioni per il concreto inserimento lavorativo del richiedente / titolare di protezione internazionale (ad. es formazione professionale, tirocini formativi), è possibile imputare ai costi di progetto le "borse lavoro" per i destinatari inseriti in percorsi lavorativi?

Sì, è possibile prevedere dei costi per l'erogazione di borse lavoro per la partecipazione dei destinatari ad attività formative, pur nel rispetto delle regole di ammissibilità del

Fondo (quali ad esempio somme forfettarie fino ad un massimo di 25.000 euro per progetto). Si specifica che tale ammontare è cumulativo delle diverse tipologie di attività formative quali corsi, laboratori e tirocini.

5.4 Rispetto all’Azione 1 del FER, cosa si intende con la richiesta di inserimento in servizi relativi al lavoro di almeno 20 destinatari?

Nel complesso, tale Azione prevede l’obbligo che almeno 20 destinatari siano raggiunti da servizi personalizzati di orientamento e accompagnamento all’inserimento lavorativo e/o all’autonomia abitativa. Relativamente all’inserimento lavorativo si intendono interventi quali, ad esempio, tirocini, borse lavoro, formazione professionale, etc.

5.5 Rispetto all’Azione 5 del FER, il servizio di accoglienza destinato a un nucleo monoparentale è considerato come un singolo intervento o il numero totale dei servizi di accoglienza è dato dalla somma del genitore e dei figli? (Es. una madre con due bambini è un unico destinatario o tre?)

Sia i minori che i genitori singoli con figli minori appartengono a categorie vulnerabili e possono pertanto rientrare tra i destinatari. Il numero totale di destinatari, quindi, è dato dalla somma del genitore e dei figli (nell’esempio, possono considerarsi tre destinatari), premesso che i servizi vengano erogati effettivamente ed in modo specifico a tutti i componenti del nucleo familiare (ovviamente, i bambini non potranno essere computati ai fini del raggiungimento degli indicatori relativi all’"inserimento lavorativo", non essendo servizi di tipo pertinente).

5.6 Rispetto all’Azione 5 del FER, le neo mamme possono essere considerate una categoria vulnerabile, quindi destinatarie delle attività di progetto? I neonati devono essere conteggiati nei destinatari, o bisogna prendere in considerazione solo le mamme?

Le neomamme con marito non sono appartenenti a categorie vulnerabili a meno che non abbiano altre vulnerabilità, si rimanda per una maggior chiarimento alla definizione di "categoria vulnerabile" riportata all'art. 1 dell'avviso (i minori, i disabili, gli anziani, le donne in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli minori, le persone che abbiano subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale). Se le mamme rientrano nella categoria dei vulnerabili, i neonati possono essere "conteggiati" nel n.ro dei destinatari presi in carico.

5.7 Rispetto all’Azione 5 del FER, l’Avviso pubblico per il Modulo 1 prevede: “l’erogazione di servizi di accoglienza per un minimo 28 destinatari nonché la realizzazione di almeno 30 interventi personalizzati” e per il Modulo 2 “l’erogazione di servizi di accoglienza per un minimo 22 destinatari nonché la realizzazione di almeno 23 interventi personalizzati”. A cosa ci si riferisce? Cosa si intende per “accoglienza” della persona?

Per il Modulo 1 dovranno essere destinatari di servizi di accoglienza almeno 28 soggetti

e dovranno essere realizzati almeno 30 interventi personalizzati. Questo non significa il coinvolgimento necessario di 28+30 destinatari: gli interventi personalizzati, infatti, potranno essere rivolti anche (parzialmente o totalmente) ai soggetti già destinatari dei servizi di accoglienza.

Lo stesso principio vale per il Modulo 2, che prevede l'erogazione di servizi di accoglienza per un minimo 22 destinatari e la realizzazione di almeno 23 interventi personalizzati.

Il servizio di accoglienza indicato nell'Avviso pubblico della Azione 5 AP 2011 fa riferimento all' "accoglienza materiale" della persona. L'unico limite posto dall'Avviso riguarda il numero minimo di destinatari che dovranno beneficiare del servizio di accoglienza ("un minimo di 28 destinatari"), e non al lasso temporale dell'accoglienza.